



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO**

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 15763/2016 R.G.

promossa da:

rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi DENTIS del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via Cibrario n. 74, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

-PARTE ATTRICE RICORRENTE-

contro:

in persona dei suoi legali rappresentanti *pro tempore* Dott. e Dott. rappresentata e difesa giusta
dall'Avv Il'Avv. del foro di ed elettivamente
domiciliata per la presente causa presso lo studio dell'Avv. in studio in Torino,
in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ;

-PARTE CONVENUTA-

avente per oggetto: **Contratto di finanziamento - Accertamento usura;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice (a verbale di udienza in data 19.12.2018 e nell'atto introduttivo):

" Nel merito, in via principale: voglia il Giudice Ill.mo designando così decidere:

- accertare, per i motivi meglio esposti in atti l'usurarietà del tasso complessivamente praticato

dall'Istituto convenuto, considerando tutti gli oneri posti a carico del ricorrente, ivi compresi quelli connessi alla stipulazione della polizza assicurativa in atti;

- per gli effetti dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento impugnato in relazione alle clausole che nel regolamento contrattuale prevedono ed impongono gli oneri di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c.;

- per gli effetti condannare la parte convenuta a restituire alla ricorrente la somma di Euro 11.855,08 (o somma veriore accertanda in corso di causa), maggiorata degli interessi legali dal momento della richiesta stragiudiziale sino al saldo;

- per gli effetti accertare il minor credito spettante all'Istituto di credito in relazione alle rate in scadenza con conseguente rideterminazione della rata mensile in Euro 163,40, o somma veriore accertanda in corso di causa

- con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio oltre ad IVA, CPA, altri accessori, spese vive sostenute, anticipazioni e successive occorrende, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la reiterata ed immotivata indisponibilità dell'Istituto di credito ad addivenire a soluzioni conciliative, anche in sede di media conciliazione

Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare la non regolare pattuzione degli interessi ultralegali ed in ogni caso la non corretta determinazione del TAEG o ISC relativo al mutuo impugnato da parte della finanziaria e conseguentemente accertare l'erronea indicazione del TAEG o ISC relativo al contratto di mutuo impugnato così come pubblicizzato e per gli effetti, previa rideterminazione degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 117, commi 4 e 7, T.U.B. nonché dell'art. 125 bis T.U.B. accertare il minor credito della convenuta in relazione al contratto di mutuo impugnato;

- conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione della somma di Euro 5.814,38 o somma veriore accertanda in corso di causa (somma maggiorata degli interessi così come per legge sino al saldo) nonché procedere alla rideterminazione del minor credito in capo alla convenuta in relazione alle rate future;

- con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio oltre ad IVA, CPA, altri accessori, spese vive sostenute, anticipazioni e successive occorrende, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la reiterata ed immotivata indisponibilità dell'Istituto di credito ad addivenire a soluzioni conciliative, anche in sede di media conciliazione

In via istruttoria (Omissis)".

"Con distrazione delle spese in favore dell'Avv. DENTIS antistatario."

Per la parte convenuta (a verbale di udienza in data 19.12.2018 e su foglio di precisazioni delle conclusioni depositato telematicamente):

*“Nel merito ed in via principale: rigettare le domande e le eccezioni formulate dall’odierna attrice perché infondate, ingiuste e comunque non provate mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa della stessa in considerazione della piena legittimità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti per i motivi meglio indicati in atti nonché alla luce del conteggio sub C effettuato dal CTU unico conteggio rispettoso dei principi affermati da Cass. Sezioni Unite sentenza del 20.06.2018 n. 16303 nonché delle norme transitorie di cui all’art. 2 bis comma 2 della L. 2/2009 e delle norme transitorie contenute nelle Istruzioni di Banca D’Italia dell’agosto del 2009 punto D) richiamando, altresì, le puntuali osservazioni del consulente di parte di
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% IVA e CPA.*

inoltre, ex art. 52 D. Lgs. n. 196/2003 e il correlato provvedimento dell’Autorità Garante Privacy del 2.12.2010 “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” (in G.U. n. 2 del 4.1.2011) chiede che il Giudice adito disponga la anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo della istante dall’emanando provvedimento e che disponga che la Cancelleria provveda ai sensi dell’art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull’originale del provvedimento, all’atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della istante.

Le suddette norme, infatti, prevedono che, in relazione all’attività di “informatica giuridica, intesa come attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell’Autorità Giudiziaria” ogni interessato può chiedere, con istanza depositata presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario avanti al quale si svolge il giudizio, che le sue generalità e ogni altro dato idoneo a identificarlo siano omessi in caso di riproduzione del provvedimento, vale a dire, oltre alle generalità, ogni altro dato idoneo a identificare direttamente l’interessato (art. 4, comma 1, lett. c) del Codice). L’Istante ritiene che poiché l’emananda pronuncia verta su tematiche di particolare delicatezza; la cui disamina, anche in sede di informazione e ricerca giuridica, prescinde dalla indicazione dei dati identificativi delle parti; oggetto

di attenzione, non sempre adeguatamente approfondita, da parte dei media con una evidente tendenza a semplificare la portata della statuizione e l'iter logico argomentativo che l'hanno determinata; che comportano il trattamento di dati che, ove resi pubblici, potrebbero comportare, indipendentemente dall'esito del giudizio, anche una indiretta comunicazione di elementi informativi comunque tutelati in quanto tali dalla vigente legislazione in materia di privacy.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* (e non più anche *“la concisa esposizione dello svolgimento del processo”*);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la *“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”*

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

1.2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 25.05.2016, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 07.06.2016, la sig.ra _____ è chiesta, nei confronti della società _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Il ricorso è stato ritualmente notificato al convenuto unitamente al decreto del Giudice designato.

1.3. Si è costituita la parte convenuta società _____ in persona dei suoi legali rappresentanti *pro tempore* Dott. _____ Dott. _____

_____ itando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate dall'odierna attrice *“perché infondate, ingiuste e comunque non provate”*.

1.4. Con Ordinanza datata 19.12.2016 il Giudice ha provveduto ai sensi dell'art. 703 ter, 3° comma, c.p.c.¹, richiedendo le difese svolte dalle parti un'istruzione non sommaria.

1.5. Con Ordinanza datata 05.06.2017 il Giudice Istruttore:

- in accoglimento dell'istanza proposta dalla parte attrice ricorrente ha disposto CTU² sul seguente quesito, così come riformulato:

“ Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.:

Previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall'inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo, risponda al seguente quesito:

1) Analizzi il CTU la produzione documentale depositata dalle parti, elencandola dettagliatamente e distinguendola da quella che, eventualmente, dovesse essere esibita in sede di operazioni peritali.

2) Verifichi il tasso di rendimento effettivo del finanziamento per cui è causa avuto riguardo a remunerazioni, commissioni, spese (collegate all'erogazione del credito) che:

- siano dovute per effetto della conclusione del contratto, salvo sopravvenienza di vicende estintive;

- pur essendo subordinate al verificarsi di eventi futuri (ritardo nell'adempimento del debitore, mancato esercizio da parte del creditore della facoltà di risolvere il contratto, recesso del debitore con conseguente applicazione della penale di estinzione anticipata ecc.) meramente possibili al momento della conclusione del contratto, siano dovute per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto;

- dica se il TEG sia contenuto nei limiti del tasso soglia vigente al momento del contratto, formulando anche più ipotesi sulla base delle diverse tesi indicate dalle parti nei rispettivi atti (e, in particolare, con riguardo all'inclusione o meno delle spese assicurative ai fini della determinazione del TEG).

3) In ogni caso, ove venga accertata l'usura, indichi l'ammontare del minor credito della parte convenuta ed i relativi rapporti di dare ed avere tra le parti, formulando in tal caso eventualmente anche più ipotesi sulla base delle diverse tesi indicate dalle parti nei rispettivi atti.

Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate.”;

- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.³:

¹ L'art. 703 ter, 3° comma, c.p.c., prevede quanto segue: *“Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.”*

² Il Giudice ha nominato CTU la Dr.ssa

versamento della somma onnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 6.000,00= dalla parte convenuta alla parte attrice, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese⁴;

- ha ritenuto opportuno, in accoglimento dell'espressa istanza proposta dalla parte convenuta, disporre la anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo della parte convenuta dal presente provvedimento, disponendo che la Cancelleria provveda ai sensi dell'art. 52 comma 3 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che, in caso di riproduzione del provvedimento, non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dei dati identificativi della parte convenuta.

1.6. Soltanto la parte attrice ricorrente sig.re _____ dichiarato di accettare la predetta proposta conciliativa formulata dal Giudice⁵.

1.7. Infine, all'udienza in data 19.12.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c..

³ L'art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede quanto segue: *"Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsiliazione o astensione del giudice."*

⁴ La proposta è stata formulata invitando le parti a tenere conto:

- delle domande proposte dalla parte attrice;
- delle eccezioni proposte dalla parte convenuta;
- dei documenti prodotti dalle parti;
- dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
- dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
- del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto (a fronte dei numerosi dubbi interpretativi oggetto di causa) e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
- dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali e, in particolare, della CTU;
- della prospettata esigenza di tutela della privacy prospettata dalla parte convenuta;
- delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c., ai sensi del quale il Giudice *"Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92"*;

⁵ Con atto depositato telematicamente in data 04.09.2017.

2. Sulle domanda di merito proposte dalla parte attrice ricorrente in via principale.

2.1. Come si è detto, la parte attrice ricorrente ha chiesto, nel merito, in via principale, l'accoglimento delle seguenti domande:

“ Nel merito, in via principale: voglia il Giudice Ill.mo designando così decidere:

- accertare, per i motivi meglio esposti in atti l'usurarietà del tasso complessivamente praticato dall'Istituto convenuto, considerando tutti gli oneri posti a carico del ricorrente, ivi compresi quelli connessi alla stipulazione della polizza assicurativa in atti;*
- per gli effetti dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento impugnato in relazione alle clausole che nel regolamento contrattuale prevedono ed impongono gli oneri di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c.;*
- per gli effetti condannare la parte convenuta a restituire alla ricorrente la somma di Euro 11.855,08 (o somma veriore accertanda in corso di causa), maggiorata degli interessi legali dal momento della richiesta stragiudiziale sino al saldo;*
- per gli effetti accertare il minor credito spettante all'Istituto di credito in relazione alle rate in scadenza con conseguente rideterminazione della rata mensile in Euro 163,40, o somma veriore accertanda in corso di causa.”*

Le suddette domande risultano parzialmente fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.

2.2. Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze:

- in data 10.7.2006 la sig.ra . . . sottoscriveva con la società . . . l'intermediazione . . . contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un totale di retribuzione ceduta pari ad Euro 21.360,00 (cfr. doc. 1 della parte attrice ricorrente e doc. 7 della parte convenuta);
- il tasso di interesse annuale nominale era fissato al 9,50% ed il TAEG veniva indicato al 14,960% (cfr. doc. 1 della parte attrice ricorrente e doc. 7 della parte convenuta);
- il mutuo in questione era stabilito a tasso fisso con rimborso ripartito in 120 rate mensili dell'importo di Euro 178,00 cadauna (cfr. docc. 1 e 2 della parte attrice ricorrente e e doc. 7 della parte convenuta);
- contestualmente la sig. . . . sottoscriveva un contratto di assicurazione a garanzia del versamento dell'intero importo con costo pari ad Euro 1.949,02 (cfr. doc. 1 della parte attrice ricorrente e doc. 7 della parte convenuta);

- la società deva quindi ad erogare le somme alla sig.ra provvedeva, altresì, al pagamento della polizza assicurativa a ò. doc. 8 della parte convenuta).

2.3. Ciò chiarito, si deve richiamare la relazione scritta della CTU Dr.ssa depositata in data 19.12.2017.

Per verificare il tasso effettivamente applicato in costanza di contratto il CTU ha utilizzato la formula di equivalenza tipica del calcolo del T.A.E.G./T.E.G. al fine di individuare il tasso che rende nullo il valore attuale netto, alla data di stipula, di tutti i flussi di cassa generati dal finanziamento; tale formula è univoca, tant'è che è la stessa indicata da entrambi i C.T.P. nelle proprie relazioni; tuttavia ciò che non è univoco, ed è infatti l'oggetto principale della presente controversia, è la scelta dei parametri da utilizzare per l'applicazione della formula del T.A.E.G./T.E.G, in particolare in riferimento alle spese a vario titolo connesse all'erogazione del credito.

Il CTU ha quindi formulato diverse ipotesi di tasso effettivo globale sulla base delle diverse tipologie di costi inseriti nel contratto di finanziamento, le cui elaborazioni sono riportate nei prospetti allegati e riassunte nella tabella indicata nella relazione scritta a pag. 6:

- l'ipotesi A (all.2) è stata effettuata utilizzando i flussi di cassa indicati nell'estratto conto analitico allegato al contratto e tenendo conto delle date di erogazione del credito, previsto in due rate (10/07/2006 e 30/08/2006); tale conteggio, basandosi esclusivamente sui flussi di cassa, tiene conto di ogni costo collegato all'operazione di finanziamento, a qualunque titolo pagato, tra cui anche l'imposta di bollo;
- l'ipotesi B (all.3), scostandosi necessariamente dalla mera considerazione dei flussi di cassa, si basa sulle condizioni previste dal contratto e dal piano di ammortamento e, pertanto, presenta una diversa data di attualizzazione rispetto all'ipotesi A, e cioè il 30/08/2006, data considerata anche dai CTP nelle loro elaborazioni di parte; in tale ipotesi il CTU ha considerato tutti i costi connessi all'erogazione del credito, compresa la polizza assicurativa del costo di 1.949,02 euro sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento ed escludendo invece l'imposta di bollo; il Tasso Effettivo così calcolato risulta pari al 20,827% e pertanto superiore al tasso soglia di riferimento del 16,695%;
- l'ipotesi C (all.4) è stata effettuata mantenendo gli stessi parametri dell'ipotesi B con la sola differenza dell'esclusione dal conteggio degli oneri per il calcolo del TAEG/TEG del costo della polizza assicurativa; il Tasso Effettivo così calcolato risulta pari al 14,942% e pertanto inferiore al tasso soglia di riferimento del 16,695%, nonché sostanzialmente corrispondente al TAEG indicato in contratto da parte della società

- l'ipotesi D (all.5) tiene conto del solo costo degli interessi ai fini del calcolo del TEG e che porta a definire un tasso del 9,913% che, tuttavia, risulterebbe più corretto confrontare con il TAN indicato in contratto (9,50%) piuttosto che con il tasso soglia di riferimento del 16,695%, in quanto tale ipotesi è evidentemente in contrasto con la normativa bancaria per il calcolo del Tasso Effettivo.

2.4. Nel caso di specie, resta sicuramente esclusa l'ipotesi A che, come si è detto, tiene conto di ogni costo collegato all'operazione di finanziamento, a qualunque titolo pagato, tra cui anche l'imposta di bollo che, pur di importo non rilevante (euro 14,62), non dev'essere inserita nel calcolo del TAEG/TEG, come correttamente osservato dallo stesso CTU.

L'art. 644 c.p., infatti, prevede che per la determinazione del tasso di interesse usurario *“si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

2.5. Deve anche escludersi l'ipotesi D che, come si è detto, tiene conto del solo costo degli interessi ai fini del calcolo del TEG e che porta a definire un tasso del 9,913%, che, tuttavia, come correttamente rilevato dal CTU, risulta più corretto confrontare con il TAN indicato in contratto (9,50%) piuttosto che con il tasso soglia di riferimento del 16,695%, in quanto tale ipotesi è evidentemente in contrasto con la normativa bancaria per il calcolo del Tasso Effettivo.

2.6. Le due ipotesi ritenute maggiormente attendibili dallo stesso CTU sono dunque le seguenti (cfr., in particolare, la relazione scritta a pag. 10):

- ipotesi B, nella quale si considera il costo dell'assicurazione quale onere del finanziamento, che porta alla definizione di un TEG del 20,827% e, pertanto, superiore al tasso soglia ex Legge 108/1996 che alla data della stipula del contratto risultava essere del 16,695%;
- ipotesi C, nella quale non si considera il costo dell'assicurazione quale onere del contratto da inserire nella formula del TEG, che porta alla definizione di un TEG del 14,942% e, pertanto, inferiore al tasso soglia stabilito pari al 16,695%.

Nel caso di specie, l'ipotesi da prendere in considerazione nella presente causa risulta quella sub B, nella quale si considera il costo dell'assicurazione quale onere del finanziamento.

Per le spese di assicurazione, la normativa di riferimento è l'art. 120 bis quinquies TUB (dettato in materia di credito immobiliare ai consumatori, ma il principio è generale): *“Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito,*

compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.”

Poi ci sono le Istruzioni BANCA D’ITALIA per il TEGM dell’agosto 2009, sez. C4, secondo cui sono incluse nel TEGM: *“le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio) se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.”*

Tale previsione è confermata con le istruzioni del 2016.

Nel caso di specie, peraltro, il contratto di fi è stato stipulato in data 10.07.2006 e, secondo le istruzioni della Banca d’Italia all’epoca vigenti (Istruzioni in materia di usura del febbraio 2006), *“1) le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge; 2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.”*

Peraltro, contrariamente a quanto eccepito dalla parte convenuta, si deve ritenere che, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo all’uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito e la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I, 05/04/2017, n. 8806, Tribunale Roma, sez. IX, 15/06/2017, n. 12215; Tribunale Bari, sez. II, 14/12/2015), anche prevalendo sulle Istruzioni della Banca d’Italia se, come nel caso di specie, all’epoca del contratto di finanziamento queste non prevedevano espressamente le spese assicurative nell’ambito del TEGM, non potendo una fonte secondaria prevalere sulla fonte primaria, ovvero l’art. 644 c.p. (cfr. in tal senso: Corte di Appello di Milano, n. 32083/2013), non rilevando neppure che le spese assicurative siano a loro volta oggetto di finanziamento (cfr. in tal senso: Corte di Appello di Milano, n. 1070/2014).

Sul punto, giova anche richiamare la pronuncia della Cassazione Civile, I sez., 24 Settembre 2018, n. 22458 che, in motivazione, ha affermato, in particolare, quanto segue:

- *“La decisione in esame si fonda sul principio che la determinazione del tasso, ai fini rilevanti nel giudizio, ‘deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito’, principio che discende immediatamente dall’art. 644 c.p., comma 4.”*

- *“E’ opportuno, in proposito, ricordare che la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall’art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, nel suo art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. In particolare, secondo quanto dispone il comma 4 dell’art. cit., ‘per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito: ciò perché, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate (cfr. Cass. n. 8806 del 05/04/2017).”*

- *“La norma penale è stata trasfusa nelle ‘Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull’usura - Aggiornamento febbraio 2006’, pubblicate su G.U. n. 102 del 4 maggio 2006, ... che, al paragrafo C4. relativo al trattamento degli oneri e delle spese, prevedono ‘Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito’ e che poi proseguono con un’elencazione esemplificativa dove, fra l’altro, si precisa ‘In particolare, sono inclusi: (...), 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge’.”*

- *“Orbene, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG.”*

- *“Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4. non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale.”*

- *“A conferma della necessità di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle da novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, si registra la recente decisione della Corte che ha affermato che ‘Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo’ (Cass. n. 8806 del 05/04/2017).”*

In ordine all’impossibilità per le Istruzioni della Banca d’Italia di derogare alla fonte primaria deve condividersi anche la sentenza della Corte di Appello di Torino, 20.12.2013 in www.ilcaso.it.⁶, secondo cui:

- *“Le Istruzioni della Banca d’Italia, di cui alla disciplina dell’usura, non sono dettate al fine di come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo.”*

- *“Le Istruzioni della Banca d’Italia, di cui alla disciplina dell’usura, non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbono essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto; e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla legge.”*

Lo stesso principio (di non prevalenza delle Istruzioni sulla fonte primaria), peraltro, si applica pacificamente anche in relazione agli interessi moratori, i quali, anche se non conteggiati nel TEGM nelle Istruzioni della Banca d’Italia, devono comunque essere inclusi nel TEG di ogni specifico contratto (poi da rapportare al TEGM) al fine di verificare il rispetto delle soglie usuarie (infatti *“in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”*: Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5598; Cassazione civile,

⁶ Al seguente link: <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/10123.pdf>

sez. VI, 06/03/2017, n. 5598), operazione che implica necessariamente il confronto fra parametri non necessariamente omogenei.

Soltanto nel caso di polizza successiva e facoltativa, salta la presunzione di collegamento con la concessione del credito, sicché deve essere valutato se essa è stata necessaria per ottenere il finanziamento alle condizioni pattuite, prova a carico del debitore, visto che non vale la presunzione di legge.

Trattandosi di spese di assicurazione, non risulta pertinente il richiamo operato dalla parte convenuta all'art. 2-bis D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni, in Legge n. 2/2009, concernendo unicamente gli *“interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente”*⁷.

Analogamente, non risulta neppure pertinente il richiamo operato dalla parte convenuta alla recente pronunciata della Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 giugno 2018 n. 16303 che, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla Legge di conversione n. 2 del

⁷ Si riporta per intero l'art. 2-bis (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari) D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”) (GU n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 263), convertito con modificazioni in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22):

[1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.] (1)

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

[3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.] (1)

(1) I commi 1 e 3 sono stati abrogati dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

2009, ha affermato che, *“ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della Legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della “commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata” - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la ‘CMS soglia’, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”*

Dunque, le Sezioni Unite non hanno preso in considerazione la spese di assicurazione, ma soltanto la commissione di massimo scoperto.

2.7. Pertanto, dovendosi ritenere il costo della polizza assicurativa quale onere del finanziamento per il calcolo del Tasso Effettivo (Ipotesi B), il contratto di finanziamento di cui è causa dev’essere considerato usurario e, pertanto, il piano di ammortamento dev’essere ricalcolato.

2.8. Sul punto, il CTU ha ritenuto di applicare l’art. 117, comma 7 lett. a), TUB, e, dunque, quale unico onere *“il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”*.

Al fine di individuare il tasso da applicare per il ricalcolo il CTU ha estratto dalle tabelle fornite dalla Banca d’Italia i tassi di rendimento dei BOT Annuali per gli anni 2005 e 2006 (All.6), andando a rilevare quale valore di riferimento il tasso minimo registrato nei 12 mesi precedenti e cioè il 2,071% (cfr. relazione scritta a alle pagine 6 e seguenti): il CTU ha quindi ricalcolato un nuovo piano di ammortamento a rata costante di pari durata al contratto oggetto di causa, utilizzando come valore del capitale iniziale l’importo utilizzato nell’ipotesi B di euro 9.504,62, ed applicando come unico costo dell’operazione il tasso BOT del 2,071% come sopra individuato. Tale elaborazione (all.7) ha portato a ricalcolare una quota interessi di complessivi euro 1.026,36 e quindi un montante di euro 10.531,20.

Pertanto, secondo il CTU, la sig. _____ avrebbe dovuto corrispondere alla società _____ la sola somma complessiva di Euro 10.531,20 ma, tenendo conto che sulla base dell’estratto conto in atti aggiornato al 31.08.2013 la _____ risultava aver già pagato la _____

somma di Euro 14.596,00, la
4.064,80 (14.596,00 – 10.531,20).

dovrà restituire alla contraente l'importo di Euro

2.9. In realtà, come correttamente osservato dalla parte attrice ricorrente e dal CTP di quest'ultima dott. nelle osservazioni alla bozza di relazione (all. 8 alla relazione scritta), pur condividendo lo svolgimento del lavoro effettuato dal CTU e sottolineando di convenire con l'ipotesi B di calcolo del TEG, quest'ultima ipotesi configura usura originaria e, pertanto, deve procedersi all'azzeramento di tutti gli interessi ed oneri gravanti sul finanziamento, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. e non al loro ricalcolo al tasso BOT ai sensi dell'art. 117, comma 7, lett. a) TUB.

L'art. 1815, 2° comma, c.c., prevede, infatti, che *“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”*

Inoltre, l'art. 1, 1° comma, D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 2001, n. 24 (*“Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura”*) prevede che *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”*

Dunque, poiché sulla base dell'estratto conto in atti aggiornato al 31.08.2013 la risulta aver pagato la somma di Euro 14.596,00, la soc lovrà restituire alla predetta l'importo di **Euro 5.091,08** (14.596,00 – 9.504,92 ossia il capitale erogato).

2.10. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice ricorrente in via principale:

- deve accertarsi e dichiararsi l'usurarietà del tasso complessivamente praticato dall'Istituto convenuto, considerando tutti gli oneri posti a carico della parte attrice ricorrente, ivi compresi quelli connessi alla stipulazione della polizza assicurativa in atti e, per l'effetto:

- deve accertarsi e dichiararsi la nullità parziale del contratto di finanziamento impugnato in relazione alle clausole che nel regolamento contrattuale prevedono ed impongono gli oneri di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c.:

- deve condannarsi la parte convenuta a restituire alla parte attrice ricorrente la somma di **Euro 5.091,08**, maggiorata degli interessi legali dal momento della richiesta stragiudiziale sino al saldo, con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono

essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.⁸.

2.11. La parte attrice ha anche chiesto di *“procedere alla rideterminazione del minor credito in capo alla convenuta in relazione alle rate future.”*

Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto, essendo stato accertato che l'importo complessivamente versato dalla parte attrice nel corso del finanziamento (pari ad Euro 14.596,00) è superiore all'importo complessivamente dovuto sulla base del piano di ammortamento come ricalcolato nella tesi “B” (euro 9.504,62), dalla cui differenza risulta l'importo a credito della parte attrice di Euro 5.091,08 precedentemente indicato, non vi sono rate future residue da rideterminare, bensì emerge l'importo di Euro 5.091,08 a credito della parte attrice che deve considerarsi riferito all'intero piano di ammortamento.

2.12. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi disattese, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione ‘logica’ ed ‘adeguata’ dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17

⁸ Inserito dall'art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162.

maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).

3. Sulla mancata partecipazione della parte convenuta all'incontro con il mediatore.

3.1. Si deve osservare che la parte convenuta non ha partecipato all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo (cfr. il verbale di mediazione prodotto dalla parte attrice ricorrente sub doc. 11).

3.2. Ciò chiarito, l'art. 8, comma 4 bis, parte prima, D.Lgs. n. 28/2010 prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione *“il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.”*

Dunque, il Giudice può innanzitutto desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., ciò che invece non può fare dalla contumacia giurisdizionale.

Nel caso di specie, la mancata partecipazione dell'attuale parte convenuta al procedimento di mediazione non può ritenersi giustificata da un “giustificato motivo”. Invero, secondo la parte convenuta, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione sarebbe giustificata dalla propria adesione al primo procedimento instaurato

dalla ricorrente, producendo la relativa lettera (cfr. doc. 6 della parte convenuta).

Senonché, si deve innanzitutto osservare che non risulta documentata la partecipazione al precedente procedimento.

In secondo luogo, deve ritenersi che la mancata partecipazione all'incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivalga ad assenza ingiustificata nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 06 dicembre 2016 in *Foro it.* 2017, 3, I, 1091).

Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso,

eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 12 dicembre 2016, in *Redazione Giuffrè 2017*).

In giurisprudenza è stato sottolineato che equivarrebbe a tradire l'intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall'ordinamento giuridico (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in *Redazione Giuffrè 2017*⁹).

In ogni caso, si ritiene che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in *Redazione Giuffrè 2017*¹⁰) ma, comunque,

⁹ Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in *Redazione Giuffrè 2017*: “La norma dettata dall’art. 116 comma 2 c.p.c., nell’abilitare il giudice a desumere argomenti di prova dalle risposte date dalle parti nell’interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo, non istituisce un nesso di consequenzialità necessaria tra eventuali omissioni e soccombenza della parte ritenuta negligente, ma si limita a stabilire che dal comportamento della parte il giudice possa trarre ‘argomenti di prova’, e non basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze. La norma dell’art. 116 c.p.c. viene richiamata dal legislatore della mediazione (art. 8 d.lg. n. 28 del 2010) nell’ambito della ricerca ed elaborazione di una serie di incentivi e deterrenti volti a indurre le parti, con la previsione di vantaggi per chi partecipa alla mediazione e di svantaggi per chi al contrario la rifugge, a comparire in sede di mediazione al fine di pervenire a un accordo amichevole che prevenga o ponga fine alle liti. Ne consegue che, tali essendo le finalità del richiamo dell’art. 116 c.p.c nel d.lg. 28/2010, equivarrebbe a tradire l’intento del legislatore, svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall’ordinamento giuridico.”

¹⁰ Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in *Redazione Giuffrè 2017*: “Lo strumento offerto dall’art. 116 c.p.c. attiene ai mezzi che il giudice valuta, nell’ambito delle prove libere (vale a dire dove si esplica il principio del libero convincimento del giudice precluso in presenza di prova legale) ai fini dell’accertamento del fatto. L’argomento di prova appartiene all’ampio armamentario degli strumenti utilizzati dal giudice in un ambito in cui non opera la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si può fondare direttamente il convincimento. Nel processo di inferenza dal fatto al convincimento l’argomento di prova ha la stessa potenzialità probatoria indiretta degli indizi. E come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che deve illuminarne l’utilizzo da parte del giudice. Ciò detto si ritiene di poter affermare che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa.”

concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 28 novembre 2016, in *Redazione Giuffrè* 2017¹¹).

Nel caso di specie, dalla mancata partecipazione della parte convenuta all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo, devono dunque trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno dell'infondatezza delle eccezioni proposte dalla parte convenuta stessa.

3.3. Quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

L'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010, infatti, prevede testualmente quanto segue: *“Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”*

Come già chiarito in giurisprudenza, tale norma prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall'esito della causa (cfr. in tal senso: Tribunale Mantova sez. I 14 giugno 2016, in *Redazione Giuffrè* 2016).

4. Sulle spese processuali del presente giudizio.

4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà -contrastanti

¹¹ Tribunale Roma sez. XIII 28 novembre 2016, in *Redazione Giuffrè* 2017: *“La ritenuta assenza di giustificati motivi per la mancata partecipazione alla mediazione demandata dal giudice, in forza del combinato disposto degli art. 8 comma 4 bis d.lg. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, nel caso specifico nel ritenere raggiunta la prova del mancato pagamento e del conseguente obbligo di pagamento degli onorari da parte della paziente in favore del medico.”*

giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00":

Euro 875,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.620,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 1.600,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 4.835,00**, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore della parte attrice ricorrente, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .

4.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 21.12.2017 e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.

5. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte attrice ricorrente, ex art. 96 c.p.c. .

5.1. Come si è detto, la parte attrice ricorrente ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

La domanda non può trovare accoglimento.

5.2. Invero, nel caso di specie non si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:

"Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Non risulta, infatti, che la parte convenuta soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.

5.3. Infine, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, non si ravvisa l'opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale:

“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Come già chiarito in giurisprudenza, *“la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.”* (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569 in Redazione Giuffrè 2012).

Anche secondo l'orientamento della Cassazione, *“la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.”* (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in *Giust. civ. Mass.* 2012, 11, 1364).

Sulla norma si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto segue: *“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede*

(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a 'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)" (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405 in *Giust. civ. Mass.* 2018).

Nel caso di specie, come si è detto in precedenza, non risulta che la parte convenuta soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.

E' ben vero la parte convenuta si è resa reiteratamente ed immotivatamente indisponibile ad addivenire a soluzioni conciliative, anche in sede di media conciliazione, ma da ciò consegue l'applicazione non dell'art. 96 c.p.c., bensì dell'art. 8, comma 4 bis, parte prima, D.Lgs. n. 28/2010, secondo quanto si è detto in precedenza.

6. Sull'istanza proposta dalla parte convenuta ex art. 52 D. Lgs. n. 196/2003.

6.1. La parte convenuta, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/2003 e del correlato provvedimento dell'Autorità Garante Privacy del 2.12.2010 "*Linee Guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica*" (in G.U. n. 2 del 4.1.2011), ha chiesto che il Giudice adito disponga la anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo della istante dall'emanando provvedimento e che disponga che la Cancelleria provveda ai sensi dell'art. 52, 3° comma, D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della istante.

La suddetta istanza risulta fondata, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.

6.2. L'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy)¹² prevede, al 1° comma, quanto segue: *“Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.”*

Pertanto, deve disporsi la Cancelleria provveda, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale della presente un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati

¹² Si riporta il contenuto integrale dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) - Dati identificativi degli interessati:

“1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento.

La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....”.

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente

alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.”

identificativi della parte convenuta riportati sulla sentenza.

Ai sensi dell'art. 52, 3° comma, D.lgs. n. 196/2003, nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza, la cancelleria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".

Infine, il successivo 4° comma prevede che, in caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15763/2016 R.G. promossa dalla sig. _____ (parte attrice) contro la soc. _____

_____ in persona dei suoi legali rappresentanti *pro tempore* Dott. _____ ; Dott. _____ (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) **Accerta e dichiara** l'usurarietà del tasso complessivamente praticato dall'Istituto convenuto, considerando tutti gli oneri posti a carico della parte attrice ricorrente, ivi compresi quelli connessi alla stipulazione della polizza assicurativa in atti e, per l'effetto:

2) **Accerta e dichiara** la nullità parziale del contratto di finanziamento impugnato in relazione alle clausole che nel regolamento contrattuale prevedono ed impongono gli oneri di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c.

3) **Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta so _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire alla parte attrice ricorrente sig.ra _____ somma di Euro 5.091,08, maggiorata degli interessi legali dal momento della richiesta stragiudiziale sino al saldo, con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.

4) **Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta socie _____ persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare alla parte attrice ricorrente le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.099,00= (di cui Euro 4.835,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

5) **Dispone**, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'Avv. Luigi DENTIS, difensore della parte attrice ricorrente sig. _____ dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.

6) **Pone** le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 21.12.2017, definitivamente a carico della parte convenuta società _____ persona del legale rappresentante *pro tempore*.

7) **Rigetta** la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte attrice ricorrente.

8) **Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta soc _____ n persona del legale rappresentante *pro tempore*, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010.

9) **Dispone** che la Cancelleria provveda, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale della presente un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte convenuta riportati sulla sentenza.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

Così deciso in Torino, in data 22 marzo 2019.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA